

Bruxelles, 3 marzo 2023
(OR. en)

7085/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0057(NLE)**

**ENV 199
COMER 28**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 marzo 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 109 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento riguardo ad alcuni emendamenti degli articoli della convenzione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 109 final.

All.: COM(2023) 109 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.3.2023
COM(2023) 109 final

2023/0057 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento riguardo ad alcuni emendamenti degli articoli della convenzione

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti della convenzione di Basilea in riferimento alla proposta dell'Unione europea di modificare l'allegato IV della convenzione e alla proposta della Federazione russa di modificare l'articolo 6 della convenzione. La prossima riunione si terrà in maggio 2023 (sedicesima riunione della conferenza delle parti). Le due proposte di cui sopra sono già state discusse nel giugno 2022, alla quindicesima riunione della conferenza delle parti. La posizione dell'Unione su tali proposte in quella sede è stata definita dalle decisioni del Consiglio (UE) 2020/1829 del 24 novembre 2020 e (UE) 2022/1025 del 2 giugno 2022. È necessaria una nuova decisione del Consiglio su tali proposte in vista delle prossime riunioni della conferenza delle parti, a partire dalla sedicesima.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento ("la convenzione") è stata adottata il 22 marzo 1989 ed è entrata in vigore nel 1992. L'Unione europea e i suoi Stati membri sono parti della convenzione¹. Le parti vincolate dalla convenzione sono 188.

L'elemento basilare della convenzione è un sistema di controllo per l'esportazione, l'importazione e il transito di taluni rifiuti attraverso la procedura di "previo assenso informato". Le esportazioni di rifiuti oggetto della convenzione devono essere notificate in anticipo alle autorità competenti degli Stati membri di importazione e di transito. Le notifiche sono effettuate per iscritto e contengono le dichiarazioni e le informazioni di cui all'allegato V, sezione A, della convenzione. Un'esportazione di rifiuti può essere effettuata solo se e quando tutti gli Stati interessati hanno dato il loro consenso scritto (articolo 6 della convenzione).

Il sistema di controllo previsto dalla convenzione si applica ai rifiuti pericolosi definiti all'articolo 1 ed elencati nell'allegato VIII della convenzione, così come ad altri rifiuti elencati nell'allegato II, che comprende i rifiuti domestici, i residui derivanti dall'incenerimento dei rifiuti domestici e determinati rifiuti di plastica. La convenzione contiene nell'allegato IX anche un elenco di rifiuti che non rientrano nel suo ambito di applicazione e sistema di controllo, a meno che non contengano sostanze appartenenti a una categoria di cui all'allegato I in concentrazioni tali da presentare una delle caratteristiche pericolose di cui all'allegato III.

2.2. La conferenza delle parti

La conferenza delle parti della convenzione di Basilea è il principale organo decisionale della convenzione. Essa ha il potere di modificare gli allegati della convenzione e si riunisce ogni due anni. La quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea (COP15) si è tenuta in due sessioni: la prima, online, si è svolta dal 26 al 30 luglio 2021; la seconda si è svolta in presenza dal 6 al 17 giugno 2022.

¹ Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) del 22 marzo 1989 (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1).

La sedicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea (COP16) si terrà a Ginevra dal 1° al 12 maggio 2023.

2.3. Le proposte di emendamento della convenzione

Emendamento dell'allegato IV della convenzione proposto dall'Unione

Il riesame di alcuni allegati della convenzione è stato avviato dalla dodicesima riunione della conferenza delle parti (COP-12) con la decisione BC-12/1².

La tredicesima riunione della conferenza delle parti (COP13) ha deciso di istituire un gruppo di lavoro di esperti per il riesame dei suddetti allegati.

Il gruppo di lavoro ha presentato alle parti una serie di raccomandazioni e opzioni da tenere in considerazione se intendono presentare alla COP proposte volte a modificare e chiarire le descrizioni delle operazioni di smaltimento di cui all'allegato IV della convenzione. Se adottate, le proposte si tradurranno in maggiore chiarezza giuridica e pertanto agevoleranno i controlli delle spedizioni di rifiuti e la prevenzione delle spedizioni illegali; sosterranno inoltre una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti a livello mondiale e contribuiranno alla transizione verso un'economia circolare mondiale.

A seguito della decisione (UE) 2020/1829 del Consiglio, il 3 dicembre 2020 è stata presentata a nome dell'Unione una proposta di emendamento dell'allegato IV da discutere alla COP15, il cui scopo era migliorare l'attuazione della convenzione di Basilea, in particolare modificando le definizioni delle operazioni di gestione dei rifiuti e dei rifiuti da controllare, che figurano negli allegati della convenzione. La proposta è stata discussa alla COP15 nel giugno 2022: in quella sede molte parti hanno ritenuto problematici alcuni aspetti della proposta, quali l'inclusione della "preparazione per il riutilizzo" come nuova operazione di gestione dei rifiuti, l'introduzione nell'allegato IV di operazioni che precedono altre operazioni ("operazioni intermedie") e l'introduzione di una clausola generale per le operazioni non contemplate da altre clausole. Per approfondire l'esame della proposta sarà pertanto necessario discuterla ulteriormente in occasione della futura conferenza delle parti.

Se la conferenza delle Parti approverà gli emendamenti dell'allegato IV della convenzione, questi dovranno essere recepiti nella direttiva quadro dell'UE sui rifiuti 2008/98/EC³ (l'elenco delle operazioni di gestione dei rifiuti corrispondente all'allegato IV della convenzione) ed eventualmente nel regolamento (CE) n. 1013/2006⁴.

Emendamento dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione proposto dalla Federazione russa

La Federazione russa ha presentato una proposta da sottoporre alla conferenza delle parti nella sua quindicesima riunione, intesa a modificare l'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione ("l'atto previsto")⁵.

La prima frase dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione recita: *"The State of import shall respond to the notifier in writing, consenting to the movement with or without conditions, denying permission for the movement, or requesting additional information"*.

² Per maggiori informazioni, consultare il sito web della convenzione di Basilea: <http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/LegalClarity/ReviewofAnnexes/AnnexesI,III,IVandrelatedaspectsofAnnexes/tabid/6269/Default.aspx>.

³ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁴ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

⁵ La proposta è consultabile sul sito web della convenzione di Basilea, <http://www.basel.int/TheConvention/Communications/tabid/1596/Default.aspx>

L'atto previsto propone di modificare questa frase aggiungendo un termine di 30 giorni entro il quale lo Stato di importazione deve rispondere all'autore della notifica (autorizzando la spedizione prevista, negando l'autorizzazione alla spedizione o richiedendo ulteriori informazioni); propone inoltre di sopprimere la virgola (",") tra "*conditions*" e "*denying*", per sostituirla con "*or*".

La convenzione è attuata nell'Unione mediante il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (di seguito "regolamento sulle spedizioni di rifiuti"). Qualsiasi emendamento della convenzione entrerebbe in vigore nell'UE dopo essere stato attuato mediante modifiche di tale regolamento.

Le attuali norme che si applicano all'Unione e ai suoi Stati membri prevedono già un termine di 30 giorni entro il quale lo Stato di importazione deve rispondere al notificatore (cfr. articolo 8 del regolamento sulle spedizioni di rifiuti). Ciò vale anche per gli altri paesi OCSE, come previsto dalla decisione OCSE⁶.

Per l'Unione, l'unica conseguenza pratica degli emendamenti proposti dalla Federazione russa riguarderebbe la procedura per l'esportazione dei rifiuti notificati verso paesi non appartenenti all'OCSE. Poiché l'esportazione dei rifiuti di cui agli allegati VIII e II verso paesi non appartenenti all'OCSE è vietata dal regolamento sulle spedizioni di rifiuti, l'emendamento introdotto dalla proposta russa riguarderebbe soltanto i "rifiuti non elencati" (ossia, con la proposta russa, i paesi non appartenenti all'OCSE che importano dall'UE rifiuti non elencati dovrebbero rispondere all'autore della notifica entro 30 giorni), che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv), del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, sono soggetti alla procedura del "previo assenso informato". L'emendamento proposto dalla Federazione russa significherebbe che, in questi casi, lo Stato di importazione dovrebbe rispondere entro 30 giorni all'autore della notifica di una spedizione dall'Unione a destinazione di un paese non appartenente all'OCSE.

La proposta della Federazione russa è stata discussa una prima volta alla quindicesima riunione della conferenza delle parti. Conformemente alla decisione (UE) 2022/1025 del Consiglio, del 2 giugno 2022, la posizione dell'Unione è stata contraria a tale proposta. Anche diverse parti che condividono gli stessi principi non hanno sostenuto la proposta della Federazione russa. Tuttavia altre parti si sono dichiarate favorevoli.

A seguito della prima discussione la conferenza delle parti ha deciso di rinviare l'esame della proposta russa alla COP16:

"Tenuto conto della discussione di cui al presente sottopunto e di quelle di cui al punto 4, lettera a), punto i), dell'ordine del giorno sul quadro strategico per quanto riguarda l'interesse delle parti a valutare possibili modi per migliorare la procedura di previo assenso informato, la conferenza delle parti ha deciso di rinviare l'esame della proposta della Federazione russa di modificare l'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione alla successiva riunione della conferenza delle parti".

Procedure di emendamento della convenzione

La procedura di emendamento della convenzione è regolata dall'articolo 17 della stessa. Gli emendamenti devono essere adottati in una riunione della conferenza delle parti e diventano vincolanti per le parti che depositano i loro strumenti di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di accettazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, della convenzione, che recita:

⁶ Decisione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0266>

"Instruments of ratification, approval, formal confirmation or acceptance of amendments shall be deposited with the Depositary. Amendments adopted in accordance with paragraphs 3 or 4 above shall enter into force between Parties having accepted them on the ninetieth day after the receipt by the Depositary of their instrument of ratification, approval, formal confirmation or acceptance by at least three-fourths of the Parties who accepted them or by at least two thirds of the Parties to the protocol concerned who accepted them, except as may otherwise be provided in such protocol. The amendments shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after that Party deposits its instrument of ratification, approval, formal confirmation or acceptance of the amendments". È pertanto necessaria la ratifica, l'approvazione, la conferma formale o l'accettazione da parte di tre quarti delle parti della convenzione (quindi 141 parti) affinché qualsiasi emendamento della convenzione entri in vigore.

Finora il testo della convenzione è stato modificato solo una volta, mediante l'aggiunta dell'articolo 4A e la successiva aggiunta dell'allegato VII ("divieto di Basilea"). Tale emendamento è stato approvato dalla conferenza delle parti nella sua terza riunione del 1995 ed è entrato in vigore nel 2019 per le parti che l'hanno ratificato.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Emendamento dell'allegato IV della convenzione proposto dall'Unione

In linea con la decisione (UE) 2020/1829 del Consiglio, del 24 novembre 2020, l'Unione ha presentato una proposta di emendamento dell'allegato IV e di alcune voci degli allegati II e IX della convenzione che conteneva, tra gli altri, i seguenti elementi:

- inclusione di un'introduzione generale in cui è fatta chiara distinzione tra i termini "smaltimento finale" e "recupero", di chiarimenti sul fatto che sono contemplate, indipendentemente dal loro status giuridico e dal fatto che siano considerate o meno ecologicamente corrette, tutte le operazioni di gestione dei rifiuti che si verificano o che potrebbero verificarsi nella pratica, e che sono contemplate ugualmente le operazioni che precedono altre operazioni ("operazioni intermedie");
- inclusione di titoli e testi introduttivi che chiariscano cosa si intende per "operazioni di mancato recupero" (allegato IV A) e "operazioni di recupero" (allegato IV B); e
- chiarimenti sulle operazioni esistenti e introduzione di nuove operazioni nell'allegato IV, allo scopo, tra l'altro, di aggiornare e chiarire le descrizioni delle operazioni in linea con gli sviluppi scientifici, tecnici e di altra natura avvenuti successivamente all'adozione della convenzione nel 1989, e assicurare, grazie all'introduzione di norme generali, che tutte le operazioni non specificamente menzionate siano contemplate dalle disposizioni della convenzione.

L'obiettivo delle suddette proposte è di:

- assicurare che i meccanismi di controllo idonei della convenzione siano pienamente applicabili e, pertanto, se adottati, migliorerebbero i controlli sulle spedizioni di rifiuti e faciliterebbero la prevenzione delle spedizioni illegali,
- migliorare la chiarezza giuridica e la comprensione e l'interpretazione condivise dalle parti riguardo alle operazioni di gestione dei rifiuti;
- sostenere una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti a livello mondiale e contribuire alla transizione verso un'economia circolare mondiale.

L'Unione dovrebbe continuare a sostenere i suddetti obiettivi, ma tenendo conto dell'opposizione espressa da diverse parti nella COP15, in particolare per quanto riguarda l'inclusione di nuove operazioni, quali la preparazione per il riutilizzo e le operazioni generali, l'Unione dovrebbe dar prova di flessibilità, per esempio rinviando la discussione sui temi più controversi e cercando un accordo sui restanti aspetti della proposta.

In caso altre parti proponessero emendamenti dei pertinenti allegati suscettibili di conseguire gli stessi obiettivi che sottendono alla proposta dell'Unione, l'Unione dovrebbe mostrarsi aperta a valutare tali proposte e potrebbe, in linea di principio, sostenerle.

Emendamento dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione proposto dalla Federazione russa

L'Unione non dovrebbe sostenere l'emendamento dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione, proposto dalla Federazione russa. Questa posizione è in linea con quella concordata per la COP15 con decisione (UE) 2022/1025 del Consiglio del 2 giugno 2022.

La prima parte dell'emendamento (termine di 30 giorni entro il quale il paese importatore deve rispondere all'autore della notifica) non apporterebbe alcun vantaggio significativo all'Unione e ai suoi Stati membri, in quanto il suddetto termine si applica già alla maggior parte delle spedizioni notificate dall'UE e dai suoi Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione (ad eccezione delle esportazioni di rifiuti non elencati verso paesi non appartenenti all'OCSE). Non verrebbero modificati nemmeno gli obblighi dell'UE e dei suoi Stati membri che quando ricevono le notifiche, ai sensi del diritto dell'Unione, devono già rispettare il termine di 30 giorni per la risposta.

La seconda parte dell'emendamento (che sostituisce una virgola con "or") non sembra essere necessaria e creerebbe incertezza giuridica. L'attuale formulazione è sufficientemente chiara: lo Stato di importazione ha tre possibilità di risposta per l'autore della notifica (acconsentire al movimento, negare l'autorizzazione al movimento oppure richiedere ulteriori informazioni), pertanto non occorre modificare questa frase.

Il processo di emendamento della convenzione è molto oneroso e dispendioso in termini di tempo, soprattutto perché impone a ciascuna parte di avviare il processo interno di ratifica e richiede che i tre quarti delle parti abbiano ratificato l'emendamento perché possa essere messo in vigore. Questo emendamento potrebbe anche avere, in ultima analisi, un impatto limitato, in quanto gli emendamenti sono vincolanti solo per coloro che li ratificano. L'emendamento proposto, pertanto, non riguarda temi prioritari per l'Unione e i propri Stati membri e non migliorerebbe l'efficacia della convenzione, avviando piuttosto un lungo e pesante processo all'interno della convenzione e per le sue parti.

Pur non sostenendo gli emendamenti proposti, l'Unione dovrebbe sottolineare la necessità che le parti promuovano un migliore funzionamento della procedura di previo assenso informato nel quadro della convenzione di Basilea. Si potrebbe, ad esempio, fissare altri termini per le risposte a chi invia la notifica, in particolare per i paesi di transito, promuovere l'uso di sistemi di scambio elettronico di dati o integrare nel quadro della convenzione di Basilea il concetto di "impianti dotati di autorizzazione preventiva", che deriva dalla decisione dell'OCSE sui movimenti transfrontalieri di rifiuti. La convenzione ha già avviato una serie di processi su tali questioni, tra cui uno per migliorare la procedura di previo assenso informato avviato in occasione della COP15 su iniziativa dell'Unione. L'Unione dovrebbe sottolineare l'importanza di questo processo per risolvere diverse questioni relative all'attuazione della convenzione e invitare tutte le parti a parteciparvi.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁷.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La conferenza delle parti della convenzione di Basilea è un organo istituito dalla convenzione.

Gli atti che la conferenza delle parti è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Se adottato, l'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 18 della convenzione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti e sulla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Tale regolamento attua la convenzione stabilendo, tra l'altro, le procedure per le esportazioni dall'UE, le importazioni nell'UE e le spedizioni tra Stati membri.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo e il contenuto principali dell'atto previsto riguardano la tutela dell'ambiente. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento riguardo ad alcuni emendamenti degli articoli della convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento ("la convenzione") è entrata in vigore nel 1992 ed è stata approvata dall'Unione con decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento⁸.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera b), della convenzione, la conferenza delle parti esamina e adotta, se del caso, emendamenti della convenzione.
- (3) Nella quindicesima riunione del giugno 2022 la conferenza delle parti ha valutato una proposta di emendamenti dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione, presentata dalla Federazione russa. Tale proposta è intesa a stabilire un termine di 30 giorni entro il quale uno Stato di importazione deve rispondere a chi notifica una spedizione di rifiuti, e intesa a includere un altro emendamento presentato come editoriale. La conferenza delle parti ha deciso di rinviare l'esame della proposta alla riunione successiva.
- (4) A nome dell'Unione è stata presentata una proposta di emendamento dell'allegato IV e di alcune voci degli allegati II e IX della convenzione, discussa dalla conferenza delle parti durante la sua quindicesima riunione del giugno 2022. La proposta ha lo scopo, tra le altre cose, di modificare e chiarire le descrizioni delle operazioni elencate nell'allegato IV della convenzione, e in particolare di: includere un'introduzione generale che distingua chiaramente i termini "*non-recovery*" e "*recovery*"; includere titoli e testi introduttivi che chiariscano cosa si intende per "*non-recovery operations*" (allegato IV A) e "*recovery operations*" (allegato IV B); aggiornare e chiarire le descrizioni delle operazioni in linea con gli sviluppi scientifici, tecnici e di altra natura avvenuti successivamente all'adozione della convenzione nel 1989; assicurare, grazie all'introduzione di norme generali, che tutte le operazioni non specificamente menzionate siano contemplate dalle disposizioni della convenzione. La conferenza delle parti ha deciso di continuare a esaminare la proposta alla riunione successiva.

⁸ GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1.

- (5) È necessario stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti in merito alle suddette proposte, poiché, trattandosi di emendamenti del testo e degli allegati della convenzione, esse hanno effetti giuridici. Se adottati dalla conferenza delle parti, gli atti previsti vincoleranno l'Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2008/98/CE⁹ e sul regolamento (CE) n. 1013/2006¹⁰.
- (6) Per quanto riguarda gli emendamenti dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione proposti dalla Federazione russa, l'Unione non dovrebbe sostenerli in quanto non contribuirebbero ad affrontare i problemi che considera prioritari per il funzionamento della convenzione di Basilea. Inoltre, gli emendamenti del testo della convenzione richiedono un processo lungo e pesante per entrare in vigore, che sembra sproporzionato avviare per un emendamento dal valore aggiunto molto limitato o nullo. L'Unione dovrebbe piuttosto continuare a sostenere iniziative volte a migliorare il funzionamento della procedura di "previo assenso informato", a condizione che abbiano un ambito di applicazione più ampio rispetto alla proposta presentata alla COP15, che siano in linea con le politiche e gli obiettivi generali dell'Unione e che non richiedano un emendamento della convenzione.
- (7) Per quanto riguarda la proposta di emendamento dell'allegato IV e alcune voci degli allegati II e IX, l'Unione dovrebbe continuare a sostenerne l'adozione. Al fine di raccogliere un consenso sulla proposta, l'Unione dovrebbe inoltre dar prova di flessibilità, in particolare per quanto riguarda le misure proposte la cui adozione difficilmente avrà un sostegno sufficiente alla prossima conferenza delle parti. Tale flessibilità si può tradurre, per esempio, nel rinvio della discussione sui temi più controversi (come la preparazione per il riutilizzo e le operazioni generali), nella ricerca di un accordo sui restanti aspetti della proposta e nel sostegno a eventuali emendamenti suggeriti da altre parti, a condizione che possano conseguire gli stessi obiettivi delle proposte dell'Unione relative all'allegato IV della convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della conferenza delle parti della convenzione di Basilea è la seguente:
- (a) l'Unione non sostiene gli emendamenti dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione, proposti dalla Federazione russa. L'Unione sostiene iniziative volte a migliorare il funzionamento della procedura di "previo assenso informato", a condizione che siano in linea con le politiche e gli obiettivi generali dell'Unione e che non richiedano un emendamento della convenzione;
 - (b) L'Unione continua a sostenere l'adozione di emendamenti dell'allegato IV e di alcune voci degli allegati II e IX della convenzione. Se necessario per ottenere il consenso su un emendamento dell'allegato IV, l'Unione dovrebbe dar prova di flessibilità e accettare di discostarsi dalla proposta presentata alla COP15, purché l'emendamento contribuisca ad aumentare

⁹ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

la chiarezza giuridica dell'allegato e all'attuazione dei meccanismi di controllo della convenzione e non pregiudichi il regime giuridico dell'UE in materia di gestione e spedizione dei rifiuti.

Articolo 2

Alla luce dell'andamento della sedicesima riunione della conferenza delle parti e delle riunioni successive, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all'articolo 1 durante riunioni di coordinamento sul posto.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*